

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università di Ferrara
martinelli@martinellirogolino.it
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Dott. Carmen Musuraca

Bologna, lì 11/11/2009

A tutti gli Enti in indirizzo

CIRCOLARE N. 19/A

Oggetto: Nuova Circolare ENPALS sugli istruttori sportivi

Con Circolare n. 18 del 9/11/2009 a firma del Direttore Generale dell'ENPALS (allegata alla presente), vengono finalmente fornite le opportune precisazioni in ordine alla corretta individuazione dell'ambito delle attività comprese nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche in seguito all'emanazione dell'art. 35, comma 5 della L. 14/2009 (conversione del c.d. decreto milleproroghe).

L'Ente, ad integrazione di quanto già contenuto nella Circolare 13 del 2006, dà atto dell'interpretazione autentica fornita dal Legislatore precisando che "anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 - per la connotazione della nozione di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali. In linea con quanto precisato nell'ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica". Viene, altresì, ribadito che è il CONI l'unico organismo abilitato ex lege alla certificazione dell'attività sportiva dilettantistica.

La Circolare, in conclusione, informa che gli Uffici dell'Ente avranno cura di adottare le determinazioni e le iniziative conseguenti in relazione agli accertamenti, nonché al contenzioso in sede amministrativa o giudiziale, in corso.

Ove, dunque, la tesi degli ispettori fosse stata quella di cui alla ris. 34/2001 dell'Agenzia delle Entrate (esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche solo se svolta nell'ambito di una manifestazione), i verbali dovrebbero essere annullati o comunque dichiarati privi di efficacia esecutoria a seconda delle diverse fasi dell'accertamento o della procedura contenziosa. Si rileva, però, che anche dopo tale ultimo chiarimento, l'ENPALS potrebbe contestare la natura subordinata o autonoma del rapporto con gli istruttori ove il rapporto avesse i caratteri della professionalità e della continuità ed i compensi non rivestissero carattere marginale (circ. ENPALS 13/2006).

Di certo, però, va salutata con favore questa presa di coscienza da parte dell'ENPALS che dovrebbe diminuire il contenzioso in essere o circoscriverlo, come detto, a contestazioni – da provare da parte degli ispettori – sulla natura professionale e non sportivo-dilettantistica del rapporto.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli
